

2^a Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 20 novembre 2014)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulle proposte di legge:

- N. 444** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 29 settembre 2014
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA"
- N. 242** a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi, Marangoni, Foschi, Traversini, Comi, Pieroni, Binci, Carloni, Zaffini
presentata in data 19 settembre 2012
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)"
- N. 330** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 30 maggio 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)"
- N. 331** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 3 giugno 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)"

Testo base: proposta di legge n. 444

(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 23 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 444 (testo base) concernente "Modifica alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA)", abbinata alle pdl n. 242, 330, 331, nel testo della 2^a relazione approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci nella seduta n. 8 del 23 dicembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Fabrizio Giuliani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 1° dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 444 (testo base) concernente "Modifica alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA)", abbinata alle pdl 242, 330, 331, nel testo della 2ª relazione approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Marco Manzotti nella seduta n. 47 del 1° dicembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - si auspica che le modifiche introdotte non aggravino i tempi e lo svolgimento delle procedure stabilite dal presente atto.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo base: pdl n. 444**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è abrogata.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)

Identico

Art. 1 bis

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “(ARPAM)” sono aggiunte le seguenti: “e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda unica sanitaria regionale (ASUR)”.

Art. 1 ter

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda unica sanitaria regionale (ASUR) territorialmente competenti”.

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati, l'ARPAM e il dipartimento di prevenzione dell'Azienda unica sanitaria regionale (ASUR) territorialmente competente rendono i propri contributi istruttori.”.

3. Al comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 dopo la parola: “ARPAM” sono inserite le seguenti: “e, ai sensi dell'articolo 6, di quelli del dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competente”.

Art. 1 quater

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “Comuni interessati” sono inserite le seguenti: “o del pubblico interessato”.

Art. 1 quinquies

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater si applicano ai procedimenti

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

Identico

proposta di legge n. 242

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi,
Marangoni, Foschi, Traversini, Comi, Pieroni,
Binci, Carloni, Zaffini

presentata in data 19 settembre 2012

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n.3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Sono altresì sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti rientranti nelle tipologie indicate negli allegati A1, A2, B1, B2, qualora, ancorché gli impianti e le attività non raggiungano le soglie dimensionali fissate dai menzionati allegati, dovessero riscontrarsi una o più condizioni descritte nell'allegato E (Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis).

1 ter. La presenza delle condizioni di cui all'allegato E è rilevata dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, permessi, atti di assenso comunque denominati:

- a) d'ufficio;
- b) su istanza di comuni, province, regioni interessate, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) su segnalazione dei soggetti interessati. In quest'ultimo caso, all'autorità di cui al presente comma, compete l'onere di accertare in concreto la sussistenza delle condizioni segnalate.

1 quater. Nei casi di cui al comma 1 bis, l'autorità di cui al comma 1 ter sospende il procedimento ed invita il proponente ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al successivo Capo II. E' facoltà del proponente, anche ai fini dell'economia del procedimento, attivare direttamente la procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui al successivo Capo III.”.

Art. 2

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012 è abrogato.

Art. 3

1. Sono sospesi, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso di cui alla delibera C.d.M del 25 maggio 2012, gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dalle province delegate per i progetti rientranti nelle tipologie degli allegati A1, A2, B1, B2 alla l.r. 3/

2012, ma non sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale a seguito dell'applicazione delle soglie fissate dai predetti allegati.

2. E' facoltà del proponente, nelle more del giudizio di costituzionalità della l.r. 3/2012, di proporre istanza di riesame del provvedimento sospeso previa sottoposizione del progetto a procedura di verifica di assoggettabilità di cui al Capo II della l.r. 3/2012.

Art. 4

1. Dopo l'allegato D alla l.r. 3/2012 è aggiunto il seguente:

“Allegato E- Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis.

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- del cumulo con altri progetti o impianti ed attività esistenti o previste,
- dell'utilizzazione di risorse naturali, ivi compreso lo sfruttamento dei suoli agricoli a fini non alimentari;
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- della vicinanza del progetto ad abitazioni e zone residenziali;
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- dell'interazione con piani di sviluppo del territorio che abbiano comportato corresponsione di finanziamenti e contributi pubblici;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;

- f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- g) zone a forte densità demografica;
- h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.”.

proposta di legge n. 330
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 30 maggio 2013

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)

1. L'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" è sostituito dal seguente:

" Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti elencati:

- a) negli allegati A1, A2 e A3;
- b) negli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
- c) negli allegati B1, B2 e B3, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

2. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3.

3. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

- a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- b) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

4. Per gli interventi di cui al comma 3, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006.”.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 3/2012)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 le parole: “allegati A2 e B2” sono sostituite dalle parole: “allegati A2, A3, B2 e B3”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia è autorità competente per i progetti elencati:

- a) negli allegati A2 e B2;
- b) negli allegati A3 e B3 quando la loro localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni della stessa Provincia.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Il Comune è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A3 e B3 localizzati nel relativo territorio.”.

4. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui un intervento composito comprenda progetti di competenza regionale, provinciale e comunale, il procedimento è svolto dalla Regione. Nel caso in cui un intervento composito comprenda progetti di competenza provinciale e comunale, il procedimento è svolto dalla Provincia.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di progetti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità e al procedimento di AIA, quest'ultima può essere rilasciata solo dopo che, all'esito della verifica di cui all'articolo 8, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.”.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille del valore dell’opera o dell’intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all’articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:

- a) per i sei ottavi all’autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica e per il pagamento del trattamento accessorio del personale dipendente di qualifica non dirigenziale che svolge tale attività;
- b) per un ottavo all’ARPAM e per un ottavo al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.”.

Art. 5

(Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2012)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“b) studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato C, anche in formato elettronico;”.

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell’albo pretorio dei Comuni interessati un avviso di deposito che contiene le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.”.

Art. 6

(Modifiche dell’art. 12 della l.r. 3/2012)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell’avviso pubblicato a mezzo stampa secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1;”.

2. Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso che contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Contestualmente alla presentazione della domanda di VIA e alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, del progetto deve essere data notizia sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 la parola: “centotrentacinque” è sostituita dalla parola: “centocinquanta”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 3/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. Se il Comune non provvede all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui alla presente legge, la Provincia, su istanza del proponente, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune medesimo.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 21 della l.r. 3/2012)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA con significativi impatti ambientali negativi intercomunali, il Comune è tenuto a darne informazione e ad acquisire i pareri degli altri Comuni interessati dai medesimi impatti.”.

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 25 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “le Province” sono inserite le parole: “e i Comuni”.

Art. 12

(Sostituzione degli allegati della l.r. 3/2012)

1. Gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012 sono sostituiti dagli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 alla presente legge.

Art. 13

(Modifica della rubrica dell'allegato C alla l.r. 3/2012)

1. La rubrica dell'allegato C alla l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente: "Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale e criteri di valutazione (articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 9)".

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

proposta di legge n. 331
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 3 giugno 2013

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è sostituito dal seguente:

“1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni un avviso contenente le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE.”.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 3/2012)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell'avviso pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1;”.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è abrogato.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente provvede, contestualmente alla presentazione della domanda di VIA, a proprie cura e spese, a pubblicare in un quotidiano a diffusione regionale un avviso contenente le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE.”.